

Linee guida relative alla mediazione a distanza in videoconferenza ex art. 3 n. 4 D.

L.vo 28/10 e ex art. 83, comma 20 bis, D.L. 18/2020

1) Il procedimento di mediazione telematico.

Il procedimento di mediazione telematico integra, ai sensi dell'art. 3 n. 4 D. L.vo 28/10 e dell'art. 83, comma 20 bis, D.L. 18/2020, l'offerta dei servizi di mediazione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, iscritto al n. 625 del Registro degli Organismi di Mediazione.

Esso è, in ogni caso, disciplinato dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione per quanto non espressamente previsto nel presente documento e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.

2) La procedura di mediazione telematica.

Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili della idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o solo alcune singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione a distanza tramite stanza di mediazione on line e l'altra partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del Mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

L'attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata al consenso di tutte le parti e alla valutazione della opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente all'Organismo di Mediazione.

3) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.



La piattaforma prevede che l'accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l'istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all'invito e intendano anch'esse procedere con modalità telematica, ai loro difensori nonché al mediatore incaricato e all'eventuale incaricato della segreteria dell'ODM.

Tutti i soggetti di cui al precedente comma, con l'adesione alle presenti linee guida, dichiarano espressamente di tenere riservate e non acquisire – in alcun modo né in alcun formato – le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante l'incontro di mediazione. E' vietato a tutti i partecipanti all'incontro divulgare tali dati a terzi nonché consentire e/o rendersi tramite per agevolare a terzi di collegarsi in videoconferenza da postazione che permetta la visione o l'ascolto della stessa ai medesimi terzi non autorizzati e/o non espressamente invitati a partecipare all'incontro.

Tutti i partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D. L.vo 20/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.

E' garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.

L'ODM non è responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali e informazioni raccolte dal sito WEB.

4) Incontro di mediazione.



La comunicazione da inviare alle parti, contenente la indicazione del giorno e dell'ora dell'incontro, conterrà anche la indicazione delle modalità di collegamento tramite link di accesso alla stanza virtuale contenente ID sessione e password.

Le parti e il Mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora indicati dalla Segreteria accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'ODM.

La piattaforma on line utilizzata dall'Organismo è "Concilio" e/o "GSuite"; essa è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Con la richiesta di avvio della mediazione on line, ovvero con l'adesione alla stessa, la parte conferma l'adesione alle presenti linee guida, pubblicate anche nel sito dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione on line di almeno una delle parti nonché l'adesione alle presenti linee guida:

- a) l'applicazione crea una stanza di mediazione on line (stanza virtuale);
- b) le parti, gli avvocati e il Mediatore del procedimento di mediazione possono collegarsi alla stanza virtuale per partecipare agli incontri di mediazione;
- c) utilizzando la stanza virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno.
- d) durante l'incontro, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre – quando e se ritenuto necessario – sessioni separate, totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e da poter riprendere la sessione comune in qualunque momento.
- e) nella stanza virtuale è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.



Al termine dell'incontro, il Mediatore trasmetterà via PEC il verbale dell'incontro e l'eventuale accordo in formato PDF al procuratore della parte istante il quale – **dopo aver raccolto e autenticato la sottoscrizione del proprio assistito – provvederà a scansionare la copia sottoscritta e a trasmetterla al difensore della parte chiamata. Il difensore della parte chiamata – dopo aver raccolto e autenticato la sottoscrizione del proprio assistito – provvederà a scansionare la copia sottoscritta e a trasmetterla al Mediatore il quale lo firmerà digitalmente in modalità PADES e provvederà a trasmetterlo alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione.**

Successivamente, entro dieci giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione, le parti si impegnano ad inviare a mezzo posta ordinaria o a consegnare l'originale del verbale e dell'eventuale accordo, con le firme autografe della parte e dell'avvocato che assiste la parte, alla Segreteria dell'ODM.

All'esito di ciascun incontro, dopo avere acquisito gli originali sottoscritti dalle parti e dai difensori, su richiesta delle parti, la Segreteria dell'ODM rilascia copia autentica del verbale, trattenendo gli originali.

Per accedere al servizio di mediazione on line è necessario che il computer di tutti gli utenti collegati sia dotato di connessione ad internet ADSL, microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati, webcam.

5) Piattaforme on line.

L'ODM si riserva la facoltà di utilizzare, per motivi tecnico gestionali, altra piattaforma on line rispetto a quella sopra indicata anch'essa conforme agli standard di sicurezza e riservatezza, previsti dalla normativa vigente in materia.

